



### **Associazione consortile**

**"Centrale Unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargento e Castelletto Monferrato, Pecetto di Valenza e San Salvatore Monferrato"**

---

### **DISCIPLINARE DI GARA**

#### **SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUNALI – ANNO 2020**

Procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95 c. 3 e 36 c. 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. CIG 8265171ADE

Procedura telematica sulla piattaforma di e-procurement all'indirizzo  
<https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>

## 1. PREMESSE

Il presente disciplinare di gara definisce e specifica le regole procedurali, integrative di quelle riportate nella lettera di invito, per lo svolgimento della gara relativa all'aggiudicazione dell'appalto del **"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUNALI – ANNO 2020"**. Il presente disciplinare regola, in particolare, le modalità di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

L'appalto regolato dal presente disciplinare di gara e dagli altri documenti ad esso connessi è indetto dal Comune di Valenza, di seguito individuato come "Stazione appaltante".

La procedura di gara è gestita dalla "Centrale unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento, Castelletto Monferrato, Pecetto di Valenza e San Salvatore Monferrato" - Comune Capofila: Comune di Valenza di seguito individuata come "Amministrazione aggiudicatrice".

La procedura di gara è condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica. Per la presente procedura di gara è utilizzato il Sistema telematico di e-procurement telematica, al quale è possibile accedere all'indirizzo internet corrispondente all'URL **<https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>**.

Pertanto, poiché l'intera procedura sarà svolta avvalendosi della predetta piattaforma, gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara, dovranno registrarsi seguendo le indicazioni ivi riportate.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo della piattaforma, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda ai manuali e guide presenti nella homepage della piattaforma stessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.

Ulteriori indicazioni sono inoltre contenute nelle Faq cui si fa espresso rimando, messe a disposizione sulla piattaforma.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo della piattaforma si prega utilizzare i contatti di Assistenza presenti sulla piattaforma, sempre che non si tratti di richieste di chiarimenti ovvero comunicazioni relative alla presente procedura di gara. In questo caso si dovrà far riferimento ai contatti indicati alla Sezione "Chiarimenti".

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- la lettera invito;
- il presente Disciplinare di gara che integra e illustra i contenuti della lettera di invito costituendone a tutti gli effetti integrazione e completamento;
- Modello Istanza di partecipazione;
- Modello Dichiarazioni integrative a corredo DGUE;
- Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE);
- Modello avvalimento art. 89, comma 1, (in caso di avvalimento);
- Modello raggruppamento temporaneo art. 48, comma 4, (nel caso di RTI, Consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete, GEIE);
- Modello raggruppamento temporaneo ai sensi art. 48, comma 8, (in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti);
- Modello Offerta tecnica;
- Modello Offerta economica.

La documentazione di progetto approvata e a base di gara comprende:

- Capitolato prestazionale e d'oneri
- Relazione tecnica illustrativa e quadro economico 2020
- Quadro economico di gara
- Elenco generale aree verdi
- Computo metrico estimativo
- Stima incidenza Manodopera
- Stima incidenza sicurezza
- Elenco prezzi
- DUVRI
- Schema di contratto
- TAV.A.01\_Corografia
- TAV.B.01\_AV\_VALENZA OVEST
- TAV.B.02\_AV\_VALENZA EST
- TAV.B.03\_AV\_MONTEVALENZA
- TAV.B.04\_AV\_VILLABELLA
- TAV.C.01\_AV\_ESTESE OVEST
- TAV.C.02\_AV\_ESTESE EST
- TAV.C.03\_PLANIM ZONE 30
- TAV.C.04\_PLANIM FIORIERE E MURETTO

La documentazione di gara è disponibile sui siti Internet:

- del Comune di Valenza [www.comune.valenza.al.it](http://www.comune.valenza.al.it), sezione "Bandi avvisi e concorsi" – bandi di gara;
- della piattaforma telematica di e-procurement della Centrale Unica di Committenza <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>.

Gli elaborati di progetto sono disponibili per gli operatori economici invitati, sulla piattaforma telematica di e-procurement della Centrale Unica di Committenza <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>.

### 3. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la piattaforma digitale (indirizzo: <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>), che potranno esser presentati entro e non oltre il giorno 23 aprile 2020 ore 13:30

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il giorno 27 aprile ore 13:30, mediante pubblicazione in forma anonima, all'indirizzo internet: [www.comune.valenza.al.it](http://www.comune.valenza.al.it), nonché sulla piattaforma digitale di questa Centrale unica (indirizzo: <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>).

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

In caso di malfunzionamento della piattaforma attestata da questa Amministrazione, le richieste di cui al presente paragrafo possono essere inviate, in via alternativa, all'indirizzo PEC di questa Centrale unica – Comune Capofila di Valenza: [appalti@cert.comune.valenza.al.it](mailto:appalti@cert.comune.valenza.al.it).

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la piattaforma digitale (indirizzo: <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>) e sul sito internet del Comune di Valenza, all'indirizzo [www.comune.valenza.al.it](http://www.comune.valenza.al.it).

### 4. COMUNICAZIONI

Ai sensi degli articoli 76, comma 6, 52 e 58, del Codice, tutte le comunicazioni tra la CUC e gli operatori economici, inerenti la fase di espletamento della procedura di gara, ivi comprese le comunicazioni del provvedimento di ammissione/esclusione dalla procedura di gara a seguito della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione, relative al soccorso istruttorio e di esclusione per irregolarità o inappropriata offerta tecnica o per irregolarità dell'offerta economica, si intendono

validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l'invio di PEC all'indirizzo indicato dall'operatore economico nella documentazione di gara, anche mediante l'utilizzo della piattaforma digitale. Solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, è l'indirizzo di posta elettronica non certificata indicato dall'operatore economico nel DGUE.

La Centrale unica di committenza declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara imprese singole, raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi e nei limiti degli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50.

I suddetti operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**E vietato** ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**E vietato** al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**E vietato** al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **e vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Al consorzio d'impresa, già costituito, si applicano le regole previste per i R.T.I., inoltre gli stessi:

- devono indicare le imprese consorziate esecutrici;
- il legale rappresentante del consorzio e di ciascuna delle imprese consorziate devono fornire le dichiarazioni previste, compilando e sottoscrivendo l'apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del Codice anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo

speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall'art. 48 commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza del divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Alla gara non sarà ammessa la compartecipazione di imprese che si trovino fra loro nella condizione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; in tal caso si procederà, previo accertamento ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. m) del Codice, all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Per essere ammessi a presentare offerta, gli operatori economici interessati devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

### 7.1 Requisiti di idoneità

**a) Iscrizione** alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui il soggetto ha sede per un oggetto sociale coerente con l'oggetto del presente affidamento; se si tratta di uno Stato U.E., in conformità con quanto previsto dall'art. 83 D.Lgs. 50/2016.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, tra i diversi operatori economici, l'iscrizione deve essere posseduta almeno dalla mandataria. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, l'iscrizione deve essere posseduta almeno dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

### 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

**a) Il Fatturato annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto realizzato negli ultimi tre esercizi approvati antecedenti la pubblicazione del bando di gara non deve risultare inferiore ad euro 103.316,37.

In caso di associazione temporanea di imprese i requisiti di fatturato globale d'impresa dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo e per il restante 40% dalle mandanti, con una quota per ciascuna mandante non inferiore al 10%.

Tale requisito dovrà essere successivamente provato con la presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio (ex allegato XVII del D. Lgs. 50/2016).

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

### 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

**a) Aver effettuato** nell'ultimo triennio prestazioni di manutenzione del verde, per un importo almeno pari all'importo annuo posto a base di gara, a favore di destinatari pubblici e privati aventi una superficie di verde oggetto di manutenzione di almeno mq. 240.000

Il concorrente dovrà altresì riportare, così come previsto all'allegato XVII del D.lgs. n. 50/2016 un elenco dei principali servizi effettuati nel triennio 2017, 2018, 2019 con indicazione dei rispettivi importi, superfici trattate, date e destinatari (l'indicazione del destinatario dovrà riportare la ragione sociale, il riferimento telefonico, una mail di riferimento);

**b) Insussistenza nel triennio 2017, 2018, 2019** di alcuna risoluzione di contratto per inadempienza o revoche di aggiudicazione per mancata attivazione del servizio a carico della concorrente. Nel caso degli operatori economici di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) comma 2 art.45 D.Lgs. n. 50/2016 il requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del consorzio/raggruppamento che erogheranno i servizi oggetto di gara.

Per attestare il possesso dei requisiti di partecipazione, il concorrente deve presentare dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/00, utilizzando il DGUE.

#### **7.4 Modalità di verifica dei requisiti**

Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, la verifica dei suddetti requisiti sarà effettuata attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile da ANAC. Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale della predetta Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE", da produrre in sede di partecipazione alla gara.

In caso di raggruppamenti, tutti gli operatori economici coinvolti a diverso titolo nella procedura di gara dovranno risultare visibili all'interno di un unico PassOE.

Le Società mandanti possono infatti identificare per ciascuna gara i CIG di interesse e creare il proprio PassOE, contestualmente la mandataria nell'ambito della creazione del proprio PassOE visualizza le società mandanti, procede accettando/rifiutando il mandato e genera il PASSOE complessivo da inviare alla Stazione Appaltante.

Per ulteriori informazioni operative relative alla generazione del PassOE si rimanda al portale ANAC nella sezione dedicata.

#### **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

**Non è consentito l'avvalimento** per la dimostrazione dei requisiti di idoneità di cui al **punto 7.1**.

Il ricorso all'avvalimento per le certificazioni di qualità comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara **mediante presentazione di un proprio DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 4 - *Comunicazioni*, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti individuati nel Codice, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% e precisamente di importo pari ad **Euro 2.066,33, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice**.

La garanzia provvisoria dovrà essere **intestata alla Centrale Unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento, Castelletto Monferrato, Pecetto di Valenza e San Salvatore Monferrato - Comune capofila di Valenza, P.IVA 00314770066**.

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.



La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria e costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune Capofila di Valenza (BANCO BPM S.P.A. filiale di Valenza – Corso Garibaldi 46/48 – Valenza IBAN: IT 32 H 05034 48682 0000000 31987); - causale: "Cauzione provvisoria gara servizio di manutenzione del verde pubblico Valenza – CIG 8265171ADE";
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per almeno 180 giorni;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **e ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Deliberazione dell'ANAC n. 1174 del 19.12.2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Gestione Contributi Gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	8265171ADE	€ 20,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

Per le modalità del versamento del contributo, si rimanda al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione all'indirizzo:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>.

## 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta, pena sua irricevibilità, deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico, mediante la Piattaforma di questa Centrale unica, all'indirizzo <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>, **entro le ore 13:30 del giorno 4 maggio 2020** Resta fermo quanto previsto dall'art. 79, commi 3 e 5-bis del Codice.

L'operatore economico registrato sulla Piattaforma, una volta individuata la procedura in argomento mediante il relativo codice ID "161", accede al percorso per l'invio dell'offerta.

La procedura prevede diversi step di caricamento della documentazione, che possono essere individuati in:

**Busta telematica documentazione amministrativa**

**Busta telematica offerta Tecnica**

**Busta telematica offerta Economica**

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del DLgs 07.03.2005, n. 82, sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Attraverso l'apposita funzionalità **il concorrente entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:30 del giorno 4 maggio 2020, a pena di esclusione**, dovrà allegare la documentazione amministrativa debitamente compilata e firmata digitalmente, quando richiesto, dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma:

**1) Istanza di partecipazione, firmata digitalmente**, a cui deve essere applicata ed annullata una marca da bollo da € 16,00, resa dal Legale Rappresentante, conforme **all'Allegato "Modello Istanza di partecipazione"** del presente Disciplinare, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e presentata unitamente a una copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile (da allegare, anche solo in copia dichiarata autentica);

**2) DGUE – Allegato "Modello di formulario di DGUE" – debitamente compilato e firmato digitalmente** ai sensi dell'art. 85 del Codice dei Contratti Pubblici;

**3) Dichiarazioni integrative a corredo DGUE – Allegato "Modello Dichiarazioni integrative" – debitamente compilate e firmate digitalmente** da parte di ciascun concorrente;

**4) PASSOE**, di cui all'art. 2 comma 3.b della Deliberazione n. 111 del 20.12.2012 dell'AVCP. Il PASSOE da inserire è sempre uno solo ed è quello riportante in altro a destra il codice a barre, unico valido per la stazione appaltante.

**5) Garanzia provvisoria** ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti, **pari al 2%** (due per cento), come indicato al precedente punto 10, **firmata digitalmente**.

Le modalità di svincolo delle cauzioni provvisorie saranno disciplinate secondo quanto disposto dall'art. 93 del Codice dei Contratti.

**6) Dichiarazione rilasciata dal fideiussore firmata digitalmente di impegno di quest'ultimo a rilasciare garanzia fidejussoria** ai sensi dell'art. 93 – comma 8 – del Codice dei Contratti qualora l'impresa offerente risultasse aggiudicataria.

**7) Ricevuta di versamento** per contribuzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

**8) Capitolato prestazionale e d'oneri e DUVRI** firmati digitalmente per accettazione dal legale rappresentante dell'Impresa.

In caso di avvalimento, **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà allegare alla domanda la documentazione sotto riportata, debitamente sottoscritta digitalmente dal soggetto che presta ciascuna dichiarazione:

a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere tecnico-professionali per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria (è possibile in questo caso compilare l'apposita sezione del DGUE);

b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 Codice degli Appalti Pubblici, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o quale associata o consorziata ai sensi dell'art. 48 del Codice degli Appalti Pubblici, né si trova in una situazione di controllo con uno degli altri soggetti partecipanti;

c) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89 del Codice degli Appalti Pubblici, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 80 del Codice degli Appalti Pubblici.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Le dichiarazioni *"Istanza di partecipazione"*, *DGUE*, *"Dichiarazione ai sensi art. 48, comma 8, del Codice"*, *"Dichiarazione art. 48, comma 4, del Codice"*, *"Dichiarazione art. 89, comma 1, del Codice"*, *"Dichiarazioni integrative"*, *"Offerta tecnica"*, *"Offerta economica"*, potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla questa Centrale Unica di Committenza.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare

la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### **13. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITA' PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI**

**Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

**Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito**

- **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

- dichiarazione in cui si indica **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 48 del Codice degli Appalti Pubblici, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

**Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti**

- **a pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi;

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48 del Codice degli Appalti Pubblici.

### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, costituisce causa di esclusione definitiva.

Nel caso in cui il concorrente non intenda avvalersi del procedimento di regolarizzazione e accetti, pertanto, l'esclusione dalla gara, è tenuto a comunicare tempestivamente tale decisione alla stazione appaltante.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta Documentazione Amministrativa deve contenere l'istanza di partecipazione, le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

I Modelli predisposti dalla Stazione appaltante sono messi a disposizione dei concorrenti sia nella Piattaforma, sia sul sito del Comune capofila di Valenza, all'indirizzo <https://comune.valenza.al.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/avvisi-e-bandi>.

Nella busta amministrativa, a pena di esclusione dalla gara, devono essere inseriti:

1. Istanza di partecipazione
2. Dichiarazioni integrative a corredo DGUE
3. DGUE
4. Ricevuta pagamento contributo ANAC
5. Passoe
6. Garanzia provvisoria di cui al Paragrafo 10 del presente Disciplinare
7. Capitolato di gara firmato digitalmente
8. DUVRI firmato digitalmente
9. documento/i di riconoscimento
10. eventuale procura
11. eventuale documentazione avvalimento
12. Altri eventuali documenti

### **15.1. Istanza di partecipazione**

L'istanza di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello "*Istanza di partecipazione*" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Alla stessa deve essere applicata ed annullata una marca da bollo da € 16,00.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

L'istanza, inoltre, deve:

- riportare i dati relativi al concorrente (denominazione, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC, matricola azienda e sede competente INPS, codice azienda INAIL e/o altri Enti di Iscrizione dovuti in base alla natura giuridica del concorrente, CCNL applicato);
- precisare la categoria di appartenenza dell'impresa (micro, piccola, media, grande);

L'istanza è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

## **15.2. Documento di gara unico**

Il concorrente compila il DGUE, obbligatoriamente in formato elettronico, di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione dalla stazione appaltante, oltre che sulla Piattaforma di questa Centrale unica, sul sito del Comune capofila di Valenza, al seguente indirizzo internet <https://comune.valenza.al.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-gara>.

Il DGUE, **a pena di esclusione**, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa; può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore allegando la relativa procura in copia conforme.

## **INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE**

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Se si utilizza il modello DGUE messo a disposizione da questa Stazione Appaltante, questa parte risulta già precompilata.

## **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

La Parte II contiene le informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, comprese le informazioni relative ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Con riferimento alla sezione A "Informazioni sull'operatore economico", il concorrente dovrà attestare:

- 1) di essere in possesso di Attestazione di qualificazione SOA in corso di validità nella categoria dell'appalto.
- 2) i propri dati: denominazione, partita IVA, contatti, PEC, e-mail, indicazione se trattasi di micro, piccola, media, grande impresa, forma della partecipazione, ecc.

**Con riferimento alla sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico" il concorrente deve riportare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, qualifica societaria e possesso di poteri di rappresentanza, indirizzo postale, codice fiscale) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice.**

**I soggetti da indicare, come individuati all'art. 80, comma 3, del DLgs 50/2016 sopra richiamato sono i seguenti:**

**Per imprese individuali > Titolare, direttore tecnico.**

**Per le società in nome collettivo > soci e direttore tecnico.**

**Per società in accomandita semplice > soci accomandatari e direttore tecnico**

**Altro tipo di società o consorzio > componenti consiglio d'amministrazione con poteri di rappresentanza, institori e procuratori generali, componenti degli organi con potere di direzione o di vigilanza -, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro,<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> In particolare (Comunicato Anac 26/10/2016): ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);- Ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema



Dovranno essere indicati anche i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

L'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del DLgs 50/2016 è resa dal legale rappresentante dichiarante anche con riferimento ai soggetti suindicati. Qualora il legale rappresentante dichiarante non sia in grado di rendere tali dichiarazioni, le stesse dovranno essere rese direttamente dagli interessati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 N. 445.

Nel caso di partecipazione di operatori economici nelle forme previste dall'art. 45, comma 2, lett. d) e f) e g) del DLgs 50/2016, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti": il concorrente indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie compilano un DGUE distinto.

Pertanto

- il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5. PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D "Informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento".

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica quanto richiesto all'art. 105, del Codice.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Questa Parte contiene l'autodichiarazione circa l'assenza dei motivi di esclusione dalla gara come disciplinati dall'art. 80 del DLgs 50/2016.

Il concorrente compila le Sez. A, B, C e D.

---

*di amministrazione monistico; - Ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico. Inoltre, «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come indipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).*

*In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.*

La Sezione A “Motivi legati a condanne penali” si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali che nel DLgs 50/2016 sono disciplinati ai sensi dell’art. 80, comma 1.

Si rammenta che è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono, facendo espresso riferimento all’art. 80, comma 3, del Codice. Nel caso in cui le condanne si riferiscano ai soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate da parte dell’operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. La Sezione B “Motivi legati al pagamento di imposte e contributi previdenziali” si riferisce ai motivi di esclusione indicati all’art. 80, comma 4, del DLgs 50/2016.

Nella Sezione C “Motivi legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali” si riferisce ai motivi di esclusione legati ai casi previsti all’art. 80, comma 5, del DLgs 50/2016.

La Sezione D “Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell’Amministrazione aggiudicatrice o dell’Ente aggiudicatore” concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel DLgs 50/2016.

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Questa Parte contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall’art. 83 del DLgs 50/2016 (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui all’art. 87 del DLgs 50/2016.

Il concorrente fornisce le informazioni richieste dall’Amministrazione aggiudicatrice nel bando di gara, altrimenti dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 8.1 del presente disciplinare;
- b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d. la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Questa Parte contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre – su richiesta e senza indugio – i certificati e le altre prove documentali pertinenti, ferma restando l’obbligatorietà di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno

operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo**

#### **15.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
  - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
3. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento in essere per i dipendenti del Comune capofila di Valenza, allegato alla presente procedura e reperibile al seguente indirizzo internet: <https://www.comune.valenza.al.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
4. dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001, nonché dell'art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 39/2013
5. indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale .....; partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
6. autorizza l'invio delle comunicazioni tramite la piattaforma ovvero tramite PEC e attesta di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del DLgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo.

#### **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

#### **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

8. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese compilando preferibilmente l’allegato “Dichiarazioni integrative”.

### **15.3.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

1. capitolato prestazionale e d’oneri sottoscritto digitalmente in segno di piena ed integrale accettazione dal legale rappresentante del concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, il capitolato dovrà essere sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate;
2. DUVRI sottoscritto digitalmente in segno di piena ed integrale accettazione dal legale rappresentante del concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, il DUVRI dovrà essere sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate;
3. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC di cui al paragrafo 11 del presente disciplinare;
5. copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i;
6. copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
7. documento attestante la garanzia provvisoria, di cui al paragrafo 10 del presente disciplinare, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;

**Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice**

8. copia della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.

### **15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 12.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (utilizzando preferibilmente l'allegato "*Modello Dichiarazione ai sensi dell'art. 48, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016*").

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate (utilizzando preferibilmente l'allegato "*Modello Dichiarazione ai sensi dell'art. 48, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016*");
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (utilizzando preferibilmente l'allegato "*Modello Dichiarazione ai sensi dell'art. 48, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016*").

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

## **16. IMPOSTA DI BOLLO**

Il mancato assolvimento dell'Imposta di bollo sull'istanza di partecipazione presentata in sede di gara non costituisce motivo di esclusione dalla procedura di gara, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero dell'imposta, dovendosi dare luogo alla regolarizzazione prevista dall'art. 31, del DPR. n. 642/72, ciò anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 19 del medesimo Decreto.

## **17. OFFERTA TECNICA**

L' "Offerta Tecnica" dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e dovrà contenere gli elementi indicati nel prosieguo. I soggetti interessati dovranno redigere le proposte progettuali, in carta libera, recanti l'intestazione del soggetto e utilizzando preferibilmente il modello "Offerta tecnica" predisposto, allegato al presente disciplinare. Qualora nella documentazione predetta vi fossero indicazioni atte a consentire, seppur indirettamente, l'individuazione del prezzo offerto, che deve essere oggetto solo ed esclusivamente della documentazione dell'Offerta Economica, il concorrente **sarà immediatamente escluso** dalla gara. In particolare, l'eventuale parte di proposta progettuale connessa alle migliorie proposte **non dovrà contenere alcun valore economico, pena appunto l'esclusione**.

Si ricorda che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti d'impresa costituendi, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti d'impresa.

A norma dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 nel comporre la propria offerta tecnica i concorrenti dovranno accludere all'Offerta tecnica apposita dichiarazione contenente:

(i) le parti specifiche dell'offerta che sono espressione di segreti tecnici e commerciali e, per questo, da considerare sottratte all'accesso agli atti;

(ii) le ragioni da cui emerga che le parti dell'offerta tecnica individuate a norma del punto che precede, sarebbero espressione di segreti tecnici e commerciali

Si richiama l'attenzione degli operatori rispetto alla dichiarazione di cui al precedente capoverso, in quanto ove non fosse presentata ovvero, pur qualora presentata, si riferisse all'intera offerta tecnica senza adeguata e compiuta motivazione, l'offerta tecnica potrà essere oggetto di integrale ostensione a norma dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, senza che la Stazione Appaltante debba inoltrare alcun ulteriore avviso o comunicazione.

## 18. OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta Economica" dovrà essere redatta in lingua italiana, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa o da persona munita di procura speciale **a pena di esclusione**, dalla quale risulti:

- a) il **prezzo offerto** ed il corrispondente **ribasso percentuale** (arrotondato alla seconda cifra decimale) in cifre ed in lettere **sull'importo posto a base di gara**. In caso di discordanza prevale l'importo espresso in lettere;
- b) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Gli importi dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere.

A tale fine, può essere utilizzato il modello denominato "offerta economica", allegato al presente disciplinare. Resta inteso che l'utilizzo di detto modello non è vincolante per gli operatori economici.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino complessivamente l'importo a base d'asta.

Tutta la documentazione costituente l'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal titolare della ditta se trattasi di impresa individuale o dal legale rappresentante se trattasi di società.

In caso di R.T.I. e consorzi di imprese, la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all'esecuzione della prestazione, nonché dal consorzio stesso.

È considerata inesistente l'offerta economica non sottoscritta.

In caso di mancanza e/o non sottoscrizione dell'offerta economica, così come in caso di offerta condizionata, plurima, in aumento, incompleta, il concorrente verrà escluso ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice senza applicazione del soccorso istruttorio.

Costituisce altresì motivo di esclusione, la menzione delle offerte economiche all'interno delle offerte tecniche.

L'offerente resta vincolato con la propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

L'offerente per il fatto di avere presentato la sua offerta, espressamente riconosce che il corrispettivo offerto è remunerativo di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per realizzare, nei tempi prescritti ed a regola d'arte, tutti i servizi e lavori in appalto ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire l'incolumità pubblica, di persone o cose.

La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” tra le Ditte Concorrenti e nell’interesse della Stazione Appaltante, il concorrente verrà invitato, a mezzo della funzionalità della piattaforma, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati.

Saranno escluse, altresì, tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.

La Centrale Unica di Committenza avrà facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora si verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso alla piattaforma, o che impediscano di formulare offerta.

Si rammenta che, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

## 19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione sarà effettuata mediante l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei seguenti parametri:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX
offerta tecnica	70
offerta economica	30
TOTALE	100

Il punteggio totale dell’offerta sarà costituito dalla somma del punteggio attribuito all’offerta economica e di quello dell’offerta tecnica.

## 20. CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA – CALCOLO DEL PUNTEGGIO

L’attribuzione ad ogni singola offerta tecnica dei punteggi previsti avverrà secondo i criteri e sub-criteri sotto indicati:

### **Criterio A - ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO – max punti 15**

Rif.	Sub-criterio	Punteggio massimo 15 di cui
A.1	1 squadra aggiuntiva sul 1° taglio stagionale rispetto a numero minimo (2 squadre) ai sensi del Capitolato Speciale senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione Comunale	5
A.2	Possesso certificazioni di qualità (punteggi sommabili): <ul style="list-style-type: none"><li>- ISO 9001: Sistema gestione qualità</li><li>- OHSAS 18001: sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori ovvero ISO 45001 2018 Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza dei Lavoratori</li><li>- RATING DI LEGALITA’</li></ul>	2 2 1
A.3	Disponibilità di tecnico agronomo per n. 15 verifiche VTA su alberate cittadine	5



L'attribuzione punteggio di cui al sub-criterio A.1 verrà effettuata senza gradualità: 5 ovvero 0 punti.

L'attribuzione del punteggio di cui al sub-criterio A.2 verrà effettuata senza gradualità in base alle certificazioni effettivamente possedute e secondo i punteggi indicati.

L'attribuzione punteggio di cui al sub-criterio A.3 verrà effettuata senza gradualità: 5 ovvero 0 punti.

**Criterio B – SOSTENIBILITA' AMBIENTALE – max punti 12**

Rif.	Sub-criterio	Punteggio massimo 12 di cui
<b>B.1</b>	Possesso certificazioni di qualità (punteggi sommabili): <ul style="list-style-type: none"><li>- ISO 14001: Sistemi di gestione ambientale</li><li>- EMAS: Eco-Management and Audit Scheme</li></ul>	4 2
<b>B.2</b>	numero di veicoli classificati ad almeno "Euro 5" che il concorrente si impegna ad utilizzare nell'appalto (indicare tipologia del mezzo, il numero di targa ed il titolo di possesso)	6

L'attribuzione del punteggio di cui al sub-criterio B.1 verrà effettuata senza gradualità in base alle certificazioni effettivamente possedute e secondo i punteggi indicati.

L'attribuzione del punteggio al sub-criterio di valutazione B.2 verrà effettuata in maniera proporzionale.

**Criterio C – MIGLIORAMENTO TECNICO E QUALITATIVO DELL'OFFERTA – INCREMENTO INTERVENTI  
MANTENIMENTO AREE – max punti 22**

**Interventi migliorativi di mantenimento delle aree mediante incremento degli sfalci, da eseguirsi, senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale, con le modalità previste nel [DOC\_03] – Capitolato Descrittivo e Prestazionale.**

Rif.	Sub-criterio	Punteggio massimo 22 di cui
<b>C.1</b>	n.1 taglio erba aggiuntivo in tutte le Aree cani in [Doc_04] – Elenco Aree Verdi: mq. 4.515	6
<b>C.2</b>	n.1 taglio erba aggiuntivo in tutte le Aree Verdi Scuole/Fabbricati/Cimiteri in [Doc_04] – Elenco Aree Verdi: circa mq. 19.558	12
<b>C.3</b>	n.1 taglio erba aggiuntivo in tutti i Giardini/Parchi Pubblici in [Doc_04] – Elenco Aree Verdi: mq. 61.764	22

Il concorrente dovrà scegliere quale dei suindicati sub-criteri ritiene offrire.

Al candidato sarà quindi attribuito il punteggio riportato a fianco del sub-criterio offerto con un massimo di 22 punti attribuibili.

**Criterio D – MIGLIORAMENTO TECNICO E QUALITATIVO DELL'OFFERTA – VALORIZZAZIONE PATRIMONIO  
AREE VERDI COMUNALI MEDIANTE POTATURA SIEPI – max punti 10**

**Intervento di valorizzazione del patrimonio arbustivo in forma di siepi delle aree verdi comunali (siepi di altezza media sino a 1,50 m. e larghezza media 0,70 m. elencate nel [DOC\_04] – Elenco Aree Verdi), mediante potatura sui tre lati in forma obbligatoria o libera secondo le indicazioni del Direttore dell'Esecuzione, senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale: l'intervento deve intendersi completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento, da eseguirsi con le modalità previste nel [DOC\_03] – Capitolato Descrittivo e Prestazionale.**

Rif.	Sub-criterio	Punteggio massimo 10 di cui
D.1	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria o libera: ml. 500	4
D.2	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria o libera: ml. 1500	7
D.3	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria o libera: ml. 2000	10

**I sub-criteri sopra riportati sono alternativi fra loro.** Il concorrente dovrà pertanto scegliere quale ritiene offrire. Al candidato sarà quindi attribuito il punteggio riportato a fianco del sub-criterio offerto.

**Criterio E – MIGLIORAMENTO TECNICO E QUALITATIVO DELL'OFFERTA - VALORIZZAZIONE AREE DI INTERESSE (FIORIERE A MURETTO) – max punti 11**

Rif.	Sub-criterio	Punteggio massimo 11 di cui
E.1	sistemazione a verde di <b>n. 4</b> fioriere a muretto tra quelle elencate nel [DOC_19] – TAV.C.04 – Planimetria Fioriere a Muretto secondo indicazione del Direttore Esecuzione	3
E.2	sistemazione a verde di <b>n. 8</b> fioriere a muretto tra quelle elencate nel [DOC_19] – TAV.C.04 – Planimetria Fioriere a Muretto secondo indicazione del Direttore Esecuzione	7
E.3	sistemazione a verde di <b>n. 12</b> fioriere a muretto tra quelle elencate nel [DOC_19] – TAV.C.04 – Planimetria Fioriere a Muretto secondo indicazione del Direttore Esecuzione	11

**I sub-criteri sopra riportati sono alternativi fra loro.** Il concorrente dovrà pertanto scegliere quale ritiene offrire. Al candidato sarà quindi attribuito il punteggio riportato a fianco del sub-criterio offerto.

<b>TOTALE ELEMENTI QUALITATIVI – OFFERTA TECNICA</b>	<b>Punteggio massimo 70</b>
--	---------------------------------

**21. CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

L'attribuzione ad ogni singola offerta economica del relativo punteggio avverrà secondo le seguenti indicazioni:

**Formula con proporzionalità inversa sull'offerta:** l'offerta di ciascun fornitore viene messa in relazione inversamente proporzionale all'offerta migliore. L'offerta migliore prende il massimo del punteggio economico previsto (30 punti) e a tutte le altre viene attribuito un punteggio inferiore proporzionalmente a quanto è peggiore l'offerta fatta. La formula applicata è la seguente:

$$P_i = P_{max} * (O_{min} / O_i)$$

Dove:

*P<sub>i</sub> è il punteggio economico del singolo partecipante*

*O<sub>i</sub> è l'offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio*

*O<sub>min</sub> è l'offerta migliore tra quelle pervenute*

*P<sub>max</sub> è il punteggio economico massimo (punti 30)*

Il risultato delle formule viene troncato al secondo decimale dopo la virgola, con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda, rispettivamente, che il terzo decimale sia superiore /uguale a 5 o inferiore a 5.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto ai valori posti a base di gara.

## **22. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI**

La Commissione, terminate le fasi di assegnazione dei punteggi tecnici ed economici secondo le modalità riportate nei Paragrafi precedenti, procederà a sommare il punteggio assegnato nell'offerta tecnica e il punteggio assegnato nell'offerta economica, redigendo la graduatoria in ordine decrescente sulla base del punteggio ottenuto, al fine di individuare l'operatore economico che ha ottenuto il punteggio maggiore.

L'Amministrazione aggiudicatrice:

- procederà anche in presenza di una sola offerta valida sia essa unica offerta presentata che unica offerta che abbia superato le varie fasi della selezione, previa verifica di congruità tecnico economica, nei casi di cui all'art. 97, comma 3, secondo periodo, del DLgs 50/2016.
- si riserva, altresì, la facoltà di non procedere in tutto o in parte all'aggiudicazione nel caso di mutate esigenze di servizio o qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze;
- si riserva il diritto di re-indire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

## **23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **5 maggio 2020 alle ore 10:00**.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della funzionalità della Piattaforma almeno un giorno prima della data fissata.

Il Responsabile del procedimento della Centrale di Committenza procederà, nella prima seduta pubblica, a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) assolvere gli adempimenti relativi alle esclusioni e alle ammissioni.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **24. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico

settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce, se richiesto, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **25. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e conclusa la fase di ammissione da parte del Responsabile del Procedimento della Centrale di Committenza, la Commissione procederà, in seduta pubblica, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza della stessa.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, dopo aver dato atto dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, procederà all'apertura dell'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, c. 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio pubblico.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 27.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP della Stazione Appaltante, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 26.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile del procedimento della Centrale di Committenza che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **26. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP della Stazione Appaltante, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP della Stazione Appaltante richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP della Stazione Appaltante, con il supporto della commissione, se richiesto, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP della Stazione Appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 27.

## **27. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP della Stazione appaltante in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta e che risulta prima in graduatoria, e successivamente trasmessa al RUP della Centrale unica di committenza per l'approvazione dell'aggiudicazione.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La procedura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida e conveniente.

L'amministrazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione ad ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La Centrale unica di committenza assumerà il provvedimento di aggiudicazione definitiva, mentre il Comune di Valenza procederà ad assumere provvedimento di presa d'atto dell'aggiudicazione formalizzata dalla Centrale Unica, nonché di affidamento all'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Si

ribadisce che, ai concorrenti non aggiudicatari, la cauzione provvisoria non verrà restituita ma sarà svincolata, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del DLgs 50/2016, contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, e comunque, entro un termine non superiore a 30 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui **alla** L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto nonché tutte le eventuali spese conseguenti.

## **28. CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI**

Come indicato all'art. 10 del capitolato prestazionale e d'oneri, l'appalto in oggetto non comporta l'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM).

## **29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

**Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Alessandria, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.**

## **30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il Comune di Valenza ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec [comune@cert.comune.valenza.al.it](mailto:comune@cert.comune.valenza.al.it) tel. 0131949111, mail [comune@comune.valenza.al.it](mailto:comune@comune.valenza.al.it), fax 0131949275;
- b) Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è Avv. Massimo Ramello ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: telefono: (+39) 0131 1826681, Cellulare: (+39) 328 0883104, EMail: [comune.valenza@gdpr.nelcomune.it](mailto:comune.valenza@gdpr.nelcomune.it), PEC: [dpo@pec.gdpr.nelcomune.it](mailto:dpo@pec.gdpr.nelcomune.it);
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Valenza implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.
- Per maggiori informazioni è possibile visitare il seguente link <https://privacy.nelcomune.it/comune.valenza.al.it>.

### **31. RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, ovvero nella lettera di invito, della quale, questo disciplinare costituisce completamento, si fa riferimento al Nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs 50/2016, nei limiti di compatibilità con l'art. 216, del D.Lgs 50/2016 (disposizioni transitorie e di coordinamento) ovvero nei limiti di nuove ed eventuali disposizioni di legge che dovessero diventare applicabili alla presente procedura di gara, durante il decorso della medesima.

Valenza, 15.04.2019

**Il Dirigente Responsabile della Centrale Unica di committenza**  
**Ing. Marco Cavallera**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 e segg. D.lgs. 82/2005.